

Sent. n. 35/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78005 del registro di
Segreteria.

TRA

XX, rappresentato e difeso dall'avv.
Anna Francesca Pace.

RICORRENTE

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato
e difeso dall'avv. Filippo Mangiapane.

RESISTENTE

FATTO

Il ricorrente ha rappresentato di aver svolto il
servizio nell'arma dei carabinieri dal 12/01/1982 al
30/09/2019 e di essere titolare di trattamento

pensionistico calcolato con il sistema misto.

Ha, quindi, rilevato che il resistente non ha applicato l'art. 54 del D.p.r. n. 1092/1973 e ha esposto di aver chiesto la riliquidazione del trattamento in via amministrativa. Ha concluso per la condanna del resistente alla riliquidazione del trattamento pensionistico con applicazione dell'aliquota del 44% e al pagamento degli arretrati maggiorati di rivalutazione monetaria e interessi legali, oltre alle spese di giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

Con comparsa di costituzione l'INPS ha dedotto l'infondatezza della domanda e ha rilevato che allo stato non è possibile neanche la riliquidazione applicando l'aliquota annua del 2,44% sulla quota retributiva, in quanto è in corso una procedura di riscatto, la cui definizione potrebbe dar luogo alla liquidazione con il sistema retributivo. Ha, poi, eccepito il divieto di mutatio libelli. Ha concluso per il rigetto e in subordine ha chiesto di dichiarare non dovuto il cumulo tra interessi e rivalutazione.

Con decreto del 23/02/2023 il giudizio è stato riassegnato.

All'udienza del 24/01/2024, con l'assistenza del

segretario Paola Venanzini, l'avv. Anna Francesca Pace per il ricorrente ha precisato la domanda chiedendo l'applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento annuo in conformità alle sentenze delle Sezioni riunite e ha insistito per l'accoglimento della domanda così precisata, e l'avv. Andrea Botta per l'INPS ha chiesto di valutare il rinvio della discussione, in quanto la definizione della procedura di riscatto potrebbe determinare la riliquidazione del trattamento pensionistico con il sistema retributivo; al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

DIRITTO

La fattispecie in esame concerne l'individuazione dell'aliquota applicabile per il calcolo del trattamento pensionistico del personale militare. Sul punto il ricorrente ritiene che debba applicarsi l'art. 54 in luogo dell'art. 44 del D.p.r. n. 1092/1973.

L'art. 54, inserito nel capo II relativo al personale militare, commi 1 e 2, così dispone: "La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio

utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo”.

Con la sentenza n. 1/2021 le Sezioni riunite hanno formulato i seguenti principi di diritto:

“La “quota retributiva “ della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%.

L’aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni”.

Le Sezioni riunite hanno ritenuto che l’aliquota del 44 per cento di cui all’art. 54 non si applichi al personale militare che abbia lasciato il servizio con più di venti anni di anzianità e che al 31 dicembre

1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni. In tal ottica, tenendo conto della normativa di cui alla legge n. 335/1995 ma anche del suddetto art. 54, hanno rilevato che rientra nel sistema misto solo chi non ha maturato almeno 18 anni di servizio alla data del 31/12/1995 e, quindi, ne consegue che per la determinazione dell'aliquota del personale militare che rientra nel sistema misto occorre tener conto del 44 per cento di cui all'art. 54 diviso 17 anni, e tale operazione conduce al calcolo dell'aliquota nella misura annua del 2,445 annuo, che viene arrotondata in 2,44.

Con la sentenza n. 12/2021 le Sezioni riunite hanno formulato il seguente principio di diritto:

“La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile”.

Il principio di diritto delle Sezioni Riunite vincola, come è noto, il giudice di primo grado, in quanto solo la sezione giurisdizionale d'appello può rimettere alle Sezioni Riunite la decisione dell'impugnazione qualora non condivida il principio di diritto (art. 117 c.g.c.).

In sede d'udienza il ricorrente ha precisato la domanda chiedendo di applicare la percentuale individuata dalle Sezioni riunite.

Sul punto, si osserva che le Sezioni riunite hanno utilizzato l'aliquota prevista dall'art.54 per determinare il coefficiente annuo per il calcolo della quota retributiva. In tal contesto si è, quindi, in presenza di una emendatio libelli, come chiarito dalla Corte di Cassazione, secondo la quale è ammessa la modifica della domanda anche relativamente al petitum e/o alla causa petendi se la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio (Cass. Sez. Un., Sent. n. 22404/2018).

Ciò posto, si rileva, poi, che l'INPS non ha depositato, dopo la memoria di costituzione, ulteriore documentazione relativa alla procedura di riscatto e, per tale ragione, il giudizio va deciso

allo stato degli atti.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è accolto relativamente all'applicazione sulla quota retributiva dell'aliquota del 2,44 per cento annuo.

Con riferimento agli oneri accessori spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento, secondo il principio del c.d cumulo parziale di cui alla pronuncia delle Sezioni Riunite n. 10/2002.

Le competenze legali sono compensate tenuto conto dell'esistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali e della recente pronuncia delle Sezioni riunite, nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con

applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento annuo sulla quota retributiva; sui maggiori ratei di pensione conseguentemente dovuti spettano gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento;

- compensa le competenze legali, nulla per le spese di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 26.01.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA